

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE
DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CROAS UMBRIA**

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

Art. 4 Competenze della Commissione AFC

Art. 5 Funzionamento Commissione AFC

Art. 6 Incompatibilità

Art. 7 Attribuzione dei Crediti formativi

Art. 8 Riconoscimento delle Attività

Art. 9 Esoneri

Art. 10 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Art. 11 Convenzioni collaborazioni e patrocini

Art. 12 Diritti di segreteria

Art. 13 Diritto di accesso agli atti e tutela della Riservatezza

Art. 14 Norme transitorie

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti all'Albo professionale a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione ai sensi del DPR 137/12 e degli artt. 24, 25 ed 81 del Codice deontologico

Art. 2 Oggetto

Oggetto del Regolamento è l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua (di seguito detta Commissione AFC) istituita dall'art.8 comma 3 del Regolamento Nazionale per la formazione continua del CNOAS in vigore dal 1 gennaio 2020 e dalle allegate "Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione" di cui all'art. 18.

Art. 3 Costituzione, Composizione e durata della Commissione

Il Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria (di seguito Consiglio) con apposita delibera istituisce la Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua composta da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri e tra i membri viene nominato il Presidente.

La composizione della Commissione, su indicazione del Consiglio, può essere integrata, per specifiche attività individuate dalla Commissione stessa, da assistenti sociali iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali dell'Umbria con una comprovata esperienza nel campo della formazione. I criteri per l'individuazione dei membri esterni saranno stabiliti dal Consiglio.

Le attività svolte da tali membri sono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; è previsto inoltre il riconoscimento dei crediti formativi.

Ai membri della Commissione e al Presidente sono riconosciuti dei gettoni secondo quanto stabilito ogni anno dal Croas.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla seduta qualora sussista un conflitto d'interesse ossia qualora il membro della Commissione AFC sia legato al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto a vario titolo nella realizzazione dell'evento formativo.

Art. 4 Competenze della Commissione AFC

La Commissione AFC coadiuva il Consiglio regionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione e svolge le attività istruttorie volte ad esprimere il proprio parere circa:

- l'attribuzione dei crediti formativi agli eventi che si svolgono nel territorio regionale proposti dai soggetti autorizzati dal Cnoas ai sensi del Regolamento F.C.;
- l'attribuzione dei crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio Regionale;
- l'attribuzione dei crediti formativi per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
- le richieste ex-post di attribuzione di crediti ad attività formative svolte dagli iscritti;
- le richieste di esonero degli iscritti dall'obbligo della Formazione continua;
- le richieste di convenzioni, protocolli d'intesa e patrocini di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale aventi ad oggetto la formazione professionale.

Art. 5 Funzionamento

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine previa convocazione scritta a mezzo di posta elettronica a firma del Presidente della Commissione. La Commissione può riunirsi, eccezionalmente anche in altra sede o con collegamento da remoto, previo consenso dei membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, effettua l'istruttoria in merito alle richieste pervenute volta ad appurare la presenza dei requisiti di cui al presente Regolamento ed esprime parere in merito all'accoglimento o al rigetto delle istanze pervenute predisponendo apposito verbale e sottoponendo al Consiglio l'esito delle istruttorie effettuate per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere assunto dalla maggioranza dei componenti della stessa con le relative motivazioni. In caso di pareri discordanti la decisione finale viene rimandata al Consiglio.

Art. 6 Incompatibilità

In forza a quanto previsto dall'art. 9 del “*Regolamento per la formazione continua*” e dalle relative “*linee di indirizzo, coordinamento ed attribuzione*” approvati dal CNOAS, il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di disciplina, del Consiglio nazionale di disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.

L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.

L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Art. 7 Attribuzione dei Crediti formativi

L'attribuzione dei crediti agli eventi formativi avviene secondo quanto stabilito nel regolamento approvato dal Cnoas e nelle legate Linee d'indirizzo;

La commissione AFC provvede, tramite istruttoria, alla valutazione degli eventi formativi e alla relativa proposta al Consiglio attribuendo un numero di crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando, tipologia, durata, qualità e temi trattati dall'evento; i crediti attribuiti sono corrispondenti al numero delle ore di formazione erogate, salvo quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione di crediti. Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche di apprendimento se previste.

La concessione del solo patrocinio all'iniziativa non costituisce autorizzazione all'evento per il riconoscimento dei crediti.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80% della durata dell'evento.

L'istanza per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO dell'evento formativo, corredata della documentazione prevista, deve pervenire almeno 45 giorni prima dell'evento stesso. Per gli eventi che danno luogo alla richiesta di riconoscimento di crediti deontologici si richiede il dettaglio dei contenuti.

La Commissione AFC valuta le richieste inoltrate esclusivamente attraverso l'apposito modello informatico, messo a disposizione dal CNOAS secondo le istruzioni presenti nella piattaforma dedicata.

Gli eventi formativi accreditati ex ante ed ex post devono essere attinenti al servizio sociale professionale e organizzati da soggetti autorizzati e /o in convenzione/accordo/protocollo.

Ai fini dell'attribuzione dei crediti il Consiglio fa riferimento alla seguente tabella:

Eventi formativi	Crediti formativi	Note
Corsi di formazione e aggiornamento	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi di perfezionamento universitario, formazione, ricerca e master	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi Fad	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti.
Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale	2 crediti di cui almeno uno deontologico	
Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti

Art. 8 Riconoscimento delle attività

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi, si distinguono in:

- attività formative di cui l'assistente sociale è fruitore;
- attività formative in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio, ecc. attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.

In base a quanto previsto dal nuovo Regolamento della FC e dalle linee di indirizzo nazionale, il Consiglio fa riferimento alla seguente tabella:

Attività Formative	Crediti Formativi	Note
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	S'intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multi-professionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisione professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e master	Supervisione dei tirocini, curriculari e di adattamento, 15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	Gruppi di studio, di miglioramento, audit: progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili, Progetti di ri-	



	cerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multi-professionali: 10 crediti	
Attività di docenza universitaria	2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	
Cultore della materia /attività laboratorio	5 crediti per anno	
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	1 credito formativo e 1 deontologico per incontro, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	(esclusi i consiglieri del Croas o Cnoas)
Incarico elettivo come consigliere del Cnoas o del Croas	7 crediti formativi e 5 deontologici per anno	
Incarico come componente del Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	1 credito deontologico al mese di incarico fino 12 crediti deontologici all'anno	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	

Partecipazione alle commissioni esami di stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	<p>Monografie e libri 15 crediti per testo</p> <p>Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Croas o dal Cnoas e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.</p>	<p>Da richiedersi nell'anno di pubblicazione.</p> <p>In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti Deontologici.</p>

Rimane di competenza del Consiglio nazionale la valutazione per:

- riconoscimento degli eventi FAD;
- riconoscimento di crediti per questionari on line predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale;
- riconoscimento di crediti per corsi di formazione svoltosi all'estero, la cui richiesta va presentata nell'anno di svolgimento.

Art. 9 Esonero dall'obbligo formativo

La Commissione esprime parere sulle richieste di esonero dallo svolgimento dell'attività formativa avanzate dagli iscritti, nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNOAS e specificatamente nei casi di:

- a) Maternità/paternità, adozione/affido per la durata di dodici mesi;
- b) Grave malattia o infortunio;
- c) Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore;

La richiesta di esonero deve essere inoltrata dall'interessato al Consiglio attraverso l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata del CNOAS;

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento. L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente, si provvederà alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina.

Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire al Consiglio la valutazione delle stesse.

Nell'esame della richiesta la Commissione valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata; l'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista è obbligato compresi quelli deontologici.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, valuta la richiesta di esonero secondo la seguente tabella:

Motivazioni

Esonero per maternità o congedo parentale

Maternità/paternità, adozione, affido	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti



Esonero per malattia grave o infortunio

Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
---	---

Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi

Disoccupati, inoccupati, altra occupazione...	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti 15 crediti formativi nel triennio
Permanenza all'estero	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei.

Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale in caso in cui è accertato per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
-----------------------------	---

Altri casi

Zone colpite da catastrofi naturali: Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero.	Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi
Assistenza al coniuge/partner o figli /parenti/ affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.	Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi congedo L. 104/92 continuativi uguali o superiori a 60 giorni.



Altre situazioni	Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni
------------------	--

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare é di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5cf). Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi.

Art. 10 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. Ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art. 13 del Regolamento del CNOAS svolte nell'anno precedente, attraverso l'inserimento dei dati nella propria pagina personale in area riservata. Entro lo stesso periodo vanno inoltrate le richieste di esonero. Nel corso del triennio formativo l'iscritto deve conseguire un minimo di 60 crediti formativi di cui almeno 15 deontologici. I crediti deontologici valgono anche come crediti formativi ma non viceversa. In nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all'altro.
2. Per i nuovi iscritti, pur decorrendo il vincolo dell'assolvimento dell'obbligo formativo dall'anno solare successivo all'iscrizione, potranno essere calcolati, come utili, eventuali crediti formativi maturati nell'anno di iscrizione.
3. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
4. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012.
5. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, onde consentire agli stessi, al termine della sospensione, di poter riprendere con competenza e professionalità adeguata l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 11 Convenzioni collaborazioni e patrocini

Il Consiglio regionale è disponibile ad attivare convenzioni e/o protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta. La Commissione AFC esprime il proprio parere circa le convenzioni, collaborazioni, protocolli d'intesa e patrocini e lo sottopone al Consiglio che ne delibera la sottoscrizione da parte del Presidente. Il testo della convenzione ed il regolamento del patrocinio sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 12 Diritti di segreteria

È previsto il pagamento dei diritti di segreteria da parte dei soggetti che presentano richieste di attribuzione di crediti formativi per eventi. Possono essere esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria i soggetti individuati dal Consiglio regionale con apposita delibera.

L'importo dei diritti di segreteria viene definito annualmente con delibera del Consiglio regionale.

Art. 13 Diritto di accesso agli atti e tutela della riservatezza

Il Consiglio agisce nel rispetto della normativa di cui alla L.N. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e D.L. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto la Commissione AFC si rimette alle disposizioni del Consiglio regionale per quanto di competenza.

Art. 14 Norme transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali nella seduta di Consiglio del 14.12.2019 e alle allegate Linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione.